

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 241**

a iniziativa dei Consiglieri Livi, Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Putzu

*presentata in data 13 dicembre 2023*

-----

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLE MARCHE

-----

**Art. 1***(Finalità e definizioni)*

1. La Regione valorizza i prodotti tradizionali delle Marche e promuove la conoscenza della loro provenienza e delle loro specificità, come strumento di promozione culturale, nonché di diffusione e di consumo consapevole dei medesimi prodotti da parte dei cittadini marchigiani.

2. Ai fini di questa legge costituiscono prodotti tradizionali delle Marche quelli individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

3. La Regione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni di categoria e gli operatori di settore, promuove:

- a) le iniziative indicate all'articolo 2;
- b) i progetti di informazione negli istituti scolastici, in particolare quelli rivolti alle classi quinte della scuola primaria.

**Art. 2***(Promozione dei prodotti tradizionali delle Marche)*

1. La Regione promuove i prodotti tradizionali delle Marche attraverso iniziative dirette:

- a) alla tutela e alla valorizzazione dei medesimi prodotti, sia a livello locale che internazionale, per rendere sempre più consapevole il consumatore dei valori alimentari e culturali delle tipicità ed eccellenze regionali, nel rispetto della strategia comunitaria denominata "farm to fork" ovvero "dal campo alla tavola" o "dal produttore al consumatore";
- b) a coinvolgere le nuove generazioni e i nuovi consumatori alla scoperta della provenienza e delle specificità dei medesimi prodotti, agricoli e ittici, con particolare riferimento alla conoscenza delle loro caratteristiche nutraceutiche;
- c) all'insegnamento delle buone pratiche di educazione alimentare per studenti, docenti e rispettive famiglie, che prevedono l'utilizzo di tali prodotti.

**Art. 3***(Comitato tecnico scientifico per i prodotti tradizionali delle Marche)*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, il Comitato tecnico scientifico dei prodotti tradizionali delle Marche, di seguito denominato: "Comitato".

**2.** Il Comitato è composto da:

- a) tre soggetti nominati dalla Giunta regionale;
- b) un soggetto nominato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

**3.** Al Comitato è invitato in via permanente un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche.

**4.** Il Comitato individua il progetto generale annuale di valorizzazione della conoscenza dei prodotti indicati al comma 2 dell'articolo 1 e le peculiarità da sviluppare e promuovere all'interno dello stesso progetto, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

**5.** Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha la durata della legislatura regionale e i suoi componenti svolgono l'incarico a titolo gratuito. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

**6.** Il Comitato si riunisce su convocazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

#### **Art. 4**

*(Progetto generale annuale di valorizzazione della conoscenza dei prodotti tipici di origine regionale)*

**1.** La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione assembleare, il progetto generale annuale di valorizzazione della conoscenza dei prodotti tipici di origine regionale.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 100.000,00, da iscriverne in aumento della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

**2.** Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2024 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- b) per l'anno 2025 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20

“Fondi e accantonamenti”, Programma 01  
“Fondo di riserva”, Titolo 1, dello stato di pre-  
visione della spesa del bilancio 2023/2025.

**3.** Per gli anni successivi la spesa è autorizzata  
con le rispettive leggi di bilancio.

**4.** La Giunta regionale è autorizzata ad effet-  
tuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

#### **Art. 6**

*(Disposizioni finali)*

**1.** Il Presidente della Giunta regionale costitui-  
sce il Comitato indicato all'articolo 3 entro ses-  
santa giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

**2.** La Giunta regionale approva il progetto pre-  
visto al comma 1 dell'articolo 4 entro centoventi  
giorni dall'entrata in vigore di questa legge.